



Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
 Adottata dall'Assemblea Generale con la risoluzione 61/295 di giovedì 13 settembre 2007
 (144 voti favorevoli, 4 contrari ed 11 astenuti)

Il documento nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite	
[Arabo]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
[Inglese]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
[Spagnolo]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
[Francese]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
[Russo]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ru.pdf
[Cinese]	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_zh.pdf

Il documento in altre lingue	
Miskito	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Miskito.pdf
Italiano	http://www.wvn.it/cedoe/risoluzione_61-295_it.pdf
Portoghese	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf
Guarani	http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/guarani/ddpi(guarani).pdf



Forum permanente sulle questioni indigene
 presso le Nazioni Unite

Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Adottata dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 61/295 del 13 Settembre 2007

L'Assemblea Generale,

Al fine di perseguire gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, e, secondo i suoi principi, adempiere in buona fede agli obblighi assunti dagli Stati,

Affermando che i popoli indigeni sono uguali a tutti gli altri popoli, e riconoscendo il diritto di tutti i popoli ad essere differenti, a considerare se stessi differenti, e ad essere rispettati come tali,

Affermando inoltre che tutti popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono la comune eredità del genere umano,

Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sulla superiorità di popoli o di individui, o che si richiamino a tali superiorità, e che fondano tali principi su origini nazionali o razziali, religiose, etniche o di differenza culturale, sono razziste, scientificamente false, illegali, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,

Riaffermando che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere liberi da discriminazioni di ogni tipo,

Preoccupati del fatto che i popoli indigeni hanno sopportato ingiustizie storiche, a causa, fra l'altro, della colonizzazione e dell'espropriazione dei loro terreni, dei territori e delle risorse, impedendo così l'esercizio del loro diritto allo sviluppo, secondo i loro bisogni e interessi,

Riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere quei diritti caratteristici dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, e specialmente i loro diritti sui propri terreni, sui territori e sulle risorse,

Riconoscendo inoltre l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese costruttive con gli Stati,

Accogliendo di buon grado il fatto che i popoli indigeni si organizzino per promuovere la loro crescita politica, economica, sociale e culturale e per chiudere il capitolo di tutte le forme di discriminazione ed oppressione laddove esse si verificano,

Nella convinzione che il controllo dei popoli indigeni sullo sviluppo che riguarda loro stessi ed i loro terreni, territori e risorse li metterà in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni, e promuovere il loro sviluppo secondo le proprie aspirazioni e necessità,

Riconoscendo inoltre che il rispetto per le conoscenze, le culture e le pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo sostenibile ed equo e alla gestione adeguata dell'ambiente,

Enfatizzando la necessità di smilitarizzare terreni e territori dei popoli indigeni, contribuendo così alla pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo, alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,

Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene di condividere le responsabilità dell'educazione, della formazione, dell'istruzione e del benessere dei loro bambini, coerentemente con i diritti dei bambini stessi,

Considerando che i diritti sanciti dai trattati, dagli accordi e dalle altre intese tra gli Stati e i popoli indigeni sono, in alcuni casi, motivo di interesse, responsabilità e carattere internazionale,

Considerando inoltre che i trattati, gli accordi e le altre intese, e le relazioni che essi rappresentano, sono la base di una rafforzata relazione di amicizia fra i popoli indigeni e gli Stati,

Rilevando che la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, così come la Dichiarazione di Vienna ed il Programma Mondiale di Azione concernente le persone disabili, affermano la fondamentale importanza del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, in virtù del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,

Tenendo bene in mente che nulla in questa Dichiarazione può essere usato per negare a qualsiasi popolo il diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità con il diritto internazionale,

Convinti che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni in questa Dichiarazione darà inizio ad un periodo di pace, cooperazione ed armonia fra gli Stati ed i popoli indigeni, basato su principi di giustizia, democrazia, rispetto dei diritti umani, non-discriminazione e buona fede,

Incoraggiando gli Stati membri ad applicare e ad implementare efficacemente tutti gli strumenti internazionali che riguardano i popoli indigeni, specie quelli sui diritti umani, consultandosi con i popoli in questione e cooperando con loro,

Enfatizzando che le Nazioni Unite giocano un ruolo importante e continuo nella promozione e nella tutela dei diritti dei popoli indigeni

Convinti che questa Dichiarazione è un altro importante passo verso il riconoscimento, la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo di attività rilevanti del sistema delle Nazioni Unite in questo campo,

Riconoscendo e riaffermando che le donne e gli uomini indigeni hanno titolo, senza alcuna discriminazione, a tutti i diritti umani riconosciuti dalla legge internazionale, e che le popolazioni indigene hanno diritti collettivi che sono indispensabili per la loro stessa esistenza, per il loro benessere e per lo sviluppo integrale come popoli,

Nella consapevolezza che la situazione delle popolazioni indigene varia da regione a regione e da paese a paese e che il significato delle particolarità nazionali e regionali e le varie peculiarità storiche e culturali debbono essere prese in considerazione,

proclama solennemente

la seguente Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, come modello di realizzazione da perseguire, nel rispetto reciproco e con spirito di confronto tra parti diverse sullo sviluppo economico e del territorio e sull'integrazione sociale:

Articolo 1

Gli individui ed i popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciute nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla legislazione internazionale sui diritti umani.

Articolo 2

Gli individui ed i popoli indigeni sono liberi e uguali a tutti gli altri esseri umani e popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione, nell'esercizio dei propri diritti, in particolare quella basata sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3

I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente il loro status politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4

I popoli indigeni, nell'esercizio dell'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia o all'auto-governo in materia di affari interni e locali, ed in materia di modi e mezzi per il finanziamento delle loro funzioni autonome.

Articolo 5

I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le loro distinte caratteristiche politiche, economiche, sociali e culturali, ed i loro sistemi legali, pur conservando i loro diritti a partecipare pienamente, se così decidono di scegliere, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6

Ogni donna o uomo indigeno ha diritto ad una nazionalità.

Articolo 7

1. Ogni donna o uomo indigeno ha diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza della persona.

2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di vivere in libertà, pace e sicurezza, come popoli distinti e di non essere soggetti ad atti di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, inclusa la deportazione di bambini indigeni di una comunità ad un'altra.

Articolo 8

1. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo ed individuale di non essere soggetti ad integrazioni forzate né genocidi culturali.

2. Gli Stati membri forniranno meccanismi efficaci per la prevenzione e la riparazione per:

a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di privarli della propria integrità come gruppi distinti, o dei propri valori culturali o identità etniche;

b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di espropriarli dei loro terreni, territori o risorse;

c) qualunque forma di deportazione di popolazione che abbia l'intento o l'effetto di violare o minacciare qualunque dei loro diritti;

d) qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;

e) qualunque forma di propaganda destinata a promuovere od incitare discriminazione razziale o etnica diretta contro di loro.

Articolo 9

Gli individui ed i popoli indigeni hanno il diritto di appartenere ad una nazione o ad una comunità indigena, secondo le tradizioni e gli usi della comunità o della nazione di riferimento. Nessuno svantaggio di alcun tipo può derivare dall'esercizio di tale diritto.

Articolo 10

I popoli indigeni non saranno forzatamente rimossi dai propri terreni o territori. Non sarà possibile alcuno spostamento senza che sia, precedentemente, stato espresso un loro consenso libero ed informato, e solo dopo che sarà stato raggiunto un accordo per una giusta ed adeguata compensazione, e, ove possibile, con la possibilità di farvi ritorno.

Articolo 11

1. I popoli indigeni hanno il diritto di praticare le proprie tradizioni culturali e di rivitalizzarle. Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle loro culture, come i siti e le strutture archeologiche e storiche, gli artefatti, i disegni, le cerimonie, le tecnologie, le arti visuali e rappresentative e le letterature.

2. Gli Stati membri forniranno riparazione, tramite meccanismi efficaci, fino a prevedere anche la restituzione, organizzata in collaborazione con le popolazioni indigene, di proprietà culturali, intellettuali, religiose e spirituali che furono prese senza un loro precedente consenso, libero ed informato, o in violazione delle loro leggi, usi e tradizioni.

Articolo 12

1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali e religiose, i loro usi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteggere, ed avere accesso in privato ai propri siti religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo di oggetti cerimoniali; il diritto al rimpatrio di resti umani.

2. Gli Stati membri si adopereranno per consentire l'accesso e/o il rimpatrio di oggetti cerimoniali e resti umani in loro possesso, sviluppando, insieme alle popolazioni indigene interessate, meccanismi efficaci, giusti ed assolutamente trasparenti.

Articolo 13

1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future la loro storia, le loro lingue, le tradizioni orali, le filosofie, i sistemi di scrittura e le letterature, e di stabilire e mantenere i loro nomi propri per comunità, luoghi e persone.

2. Gli Stati membri adotteranno misure concrete, ogni qualvolta i diritti degli indigeni siano minacciati, per assicurare che questo diritto sia tutelato, e che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nelle procedure politiche, legali ed amministrative, ove necessario attraverso un servizio di interpretariato o altri mezzi adeguati.

Articolo 14

1. I popoli indigeni hanno il diritto di istituire e controllare i propri sistemi educativi e le proprie istituzioni educative nella propria lingua, secondo modelli appropriati alle loro metodologie culturali di apprendimento e insegnamento.

2. Gli individui indigeni, ed in particolare i bambini, hanno diritto a tutti i livelli e forme di educazione dello Stato senza discriminazioni.

3. Gli Stati membri, insieme con i popoli indigeni, adotteranno misure concrete, affinché le donne e gli uomini indigeni, ma in special modo i bambini, inclusi quelli che vivono al di fuori delle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, ad una educazione concepita nella loro propria cultura, e fornita nella loro lingua.

Articolo 15

1. I popoli indigeni hanno il diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie ed aspirazioni si riflettano adeguatamente in tutte le forme di educazione ed informazione pubblica.

2. Gli Stati membri, consultandosi con i popoli indigeni interessati e cooperando con loro, adotteranno misure concrete per combattere il pregiudizio, eliminare la discriminazione e promuovere la tolleranza, la comprensione e le buone relazioni tra i popoli indigeni e tutti i segmenti della società.

Articolo 16

1. I popoli indigeni hanno diritto di istituire i loro media nella propria lingua ed hanno diritto all'accesso, senza discriminazione, a tutte le forme di media non-indigeni.

2. Gli Stati membri adotteranno misure concrete per garantire che i mezzi di informazione pubblici rispecchino le diversità culturali indigene. Gli Stati membri, senza alcun pregiudizio, e lasciando pieno l'esercizio della libertà di espressione, dovrebbero incoraggiare i mezzi di informazione privati a rispecchiare le diversità culturali indigene.

Articolo 17

1. Gli individui ed i popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti previsti dalle leggi sia nazionali che internazionali sul lavoro.

2. Gli Stati membri, consultandosi con i popoli indigeni interessati e cooperando con loro, adotteranno misure concrete per proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro che potrebbe essere pericoloso o interferire con la loro formazione, o essere nocivo alla salute o allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale del bambino, considerando la loro particolare fragilità e l'importanza di una educazione che rafforzi la loro condizione.

3. Gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti ad alcuna discriminazione in materia di lavoro, salario ed impiego.

Articolo 18

I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare pienamente a tutti i livelli decisionali sulle questioni che possono interessare i loro diritti, per mezzo di rappresentanti scelti da loro stessi in conformità con le loro procedure, ed hanno il diritto di mantenere e sviluppare istituzioni decisionali indigene.

Articolo 19

Gli Stati membri consulteranno i popoli indigeni e collaboreranno con le loro istituzioni rappresentative al fine di ottenere, prima di adottare ed implementare misure legislative o amministrative che possano riguardarli, un consenso libero ed informato.

Articolo 20

1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare i propri sistemi e le proprie istituzioni politiche, economiche e sociali, per assicurarsi il pieno godimento dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo, ed impegnarsi liberamente in tutte le loro attività tradizionali ed in altre di tipo economico.

2. I popoli indigeni privati dei loro mezzi di sussistenza e di sviluppo hanno diritto ad un equo e giusto indennizzo.

Articolo 21

1. I popoli indigeni hanno diritto, senza alcuna discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, incluse le aree della formazione, dell'occupazione, dell'apprendistato e della riqualifica professionale, dell'ambiente domestico, di quello igienico-sanitario, della salute e della sicurezza sociale.

2. Gli Stati membri dovranno adottare misure concrete e, quando necessario, misure addirittura speciali, per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Si dovrà prestare particolare attenzione ai diritti ed alle speciali necessità di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

Articolo 22

1. Si dovrà prestare particolare attenzione ai diritti ed alle speciali necessità di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni nella attuazione di questa Dichiarazione.

2. Gli Stati membri, insieme ai popoli indigeni, adotteranno misure atte ad assicurare che le donne indigene ed i loro bambini godano di completa protezione e siano garantiti contro ogni forma di violenza e di discriminazione.

Articolo 23

I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare priorità e strategie per esercitare il diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno il diritto a determinare di essere attivamente coinvolti nello sviluppo dei programmi relativi alla salute, all'ambiente domestico e ad altri piani economici e sociali che li riguardano e, per quanto possibile, ad amministrare tali programmi attraverso istituzioni proprie.

Articolo 24

1. Le popolazioni indigene hanno il diritto di utilizzare le loro medicine tradizionali, quello di mantenere le loro pratiche salutistiche e quello di proteggere le piante medicinali, e gli animali e i minerali con principi vitali. Hanno anche il diritto all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari.

2. Le donne e gli uomini indigeni hanno pari diritto a godere del più elevato livello raggiungibile di salute fisica e mentale. Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per assicurare progressivamente la piena realizzazione di questo diritto.

Articolo 25

I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare il loro rapporto, spirituale e materiale, con i loro terreni, i territori, le acque, i mari e le altre risorse che hanno tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e a conservare tutto ciò a favore delle generazioni future.

Articolo 26

1. I popoli indigeni hanno diritto ai loro terreni, ai territori e alle risorse che hanno sempre posseduto, occupato o in qualche modo usato o acquisito.

2. I popoli indigeni hanno il diritto di possedere, utilizzare, sviluppare e controllare i terreni, i territori e le risorse che possedevano in ragione di una proprietà, di una occupazione o di un utilizzo ormai tradizionali, essendo stati acquisiti da millenni.

3. Gli Stati membri concederanno riconoscimento e protezione a questi terreni, ai territori ed alle risorse. Questo riconoscimento sarà concesso con il dovuto rispetto

per le abitudini, le tradizioni e i modi di possesso delle popolazioni indigene ineteressate.

Articolo 27

Gli Stati membri istituiranno ed implementeranno, insieme alle popolazioni indigene interessate, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi dei popoli indigeni, alle tradizioni, alle abitudini ed ai modi di possedere i terreni, di riconoscere ed aggiudicarsi i diritti delle popolazioni indigene a riguardo dei loro terreni, dei loro territori e delle loro risorse, incluse quelle tradizionalmente possedute, o in ogni caso occupate o usate. Le popolazioni indigene avranno il diritto di essere protagoniste di questo processo.

Articolo 28

1. I popoli indigeni hanno diritto ad una riparazione, che può arrivare sino alla restituzione, o, quando ciò non sia possibile, ad una giusta ed adeguata ricompensa, dei terreni, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e che siano stati confiscati, presi, occupati, usati o danneggiati senza il loro libero ed informato consenso.

2. A meno che non ci sia altro tipo di accordo siglato liberamente con i popoli in questione, la compensazione sarà sotto forma di terre, territori e risorse uguali in qualità, misura e status legale, ovvero un compenso in denaro o un altro adeguato risarcimento.

Articolo 29

1. Le popolazioni indigene hanno il diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva dei loro terreni o territori e risorse. Gli Stati membri istituiranno ed implementeranno programmi di assistenza per le popolazioni indigene per questa conservazione e protezione, senza discriminazione.

2. Gli Stati membri adotteranno misure concrete per garantire che terreni o territori di popolazioni indigene non saranno utilizzati per immagazzinare o smaltire rifiuti pericolosi senza che sia stato precedentemente ricevuto un consenso libero ed informato.

3. Gli Stati membri, inoltre, adotteranno misure concrete per assicurare, quando necessario, che i programmi di monitoraggio, manutenzione e recupero della sanità delle popolazioni indigene, sviluppati ed implementati dalle stesse popolazioni affette da questo problema di essere stati discariche, siano debitamente implementati.

Articolo 30

1. Attività militari non avranno luogo nei terreni o nei territori dei popoli indigeni, se non giustificate da un rilevante pubblico interesse o nel caso in cui si sia liberamente

raggiunto un accordo con le popolazioni interessate, o nel caso la richiesta provenga direttamente da loro.

2. Gli Stati membri consulteranno le popolazioni indigene interessate attraverso apposite procedure ed in particolare attraverso le loro istituzioni di rappresentanza, prima di utilizzare i loro terreni o i loro territori per attività militari.

Article 31

1. Ai popoli indigeni spetta il riconoscimento del possesso, del controllo e della tutela della loro eredità culturale, delle loro scienze e delle espressioni della cultura tradizionale, e delle manifestazioni di queste scienze, tecnologie e culture, incluse le risorse umane e genetiche, le sementi, le medicine, le conoscenze sulle proprietà della fauna e della flora, le tradizioni orali, le letterature, i disegni, gli sport ed i giochi tradizionali e le arti visuali e rappresentative. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare questa loro proprietà intellettuale dell'eredità culturale, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni della cultura tradizionale.

2. Gli Stati membri adotteranno misure concrete per riconoscere e proteggere l'esercizio di questi diritti.

Articolo 32

1. I popoli indigeni hanno il diritto di stabilire e incentivare priorità e strategie per lo sviluppo o l'utilizzo dei loro terreni, territori ed altre risorse.

2. Gli Stati membri consulteranno, attraverso i loro organi rappresentativi, i popoli indigeni, e collaboreranno con loro per ottenere un consenso libero ed informato prima dell'avvio di qualsiasi progetto sui loro terreni, territori e risorse di ogni tipo, particolarmente se connessi con lo sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento delle risorse minerarie, acquifere, o di altre fondamentali, in questo momento a noi non note.

3. Gli Stati membri appronteranno meccanismi validi a determinare giuste ed adeguate compensazioni per ognuna di queste attività, e prenderanno adeguate misure per mitigare l'avverso impatto ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Articolo 33

1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare la loro propria identità o appartenenza, secondo le loro abitudini e tradizioni. Ciò non compromette il loro diritto di ottenere la cittadinanza dello Stato nel quale vivono.

2. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le loro strutture e di scegliere a quale delle loro istituzioni appartenere, secondo le loro norme.

Articolo 34

I popoli indigeni hanno il diritto di promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e le abitudini che li distinguono, la spiritualità, le tradizioni, le norme, le prassi, e, dove esistono, sistemi o usi giuridici, in conformità agli standard dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

Articolo 35

I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di determinare le responsabilità degli individui verso le proprie comunità.

Articolo 36

1. I popoli indigeni, in particolare quelli divisi da frontiere internazionali, hanno il diritto di mantenere e sviluppare contatti, relazioni e cooperazione, incluse le attività di interesse spirituale, culturale, politico, economico e sociale, con altri popoli al di là dei confini.

2. Gli Stati membri, consultandosi con i popoli indigeni interessati e cooperando con loro, adotteranno misure concrete per facilitare tale esercizio ed assicurare così l'implementazione di questo diritto.

Articolo 37

1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento, all'osservanza e al rafforzamento di trattati, accordi e altre intese concluse con gli Stati membri o con i loro successori, ed hanno diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi e intese.

2. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato come diminuzione o soppressione dei diritti dei popoli indigeni contenuti nei trattati, negli accordi ed intese di altro tipo.

Articolo 38

Gli Stati membri, consultandosi con i popoli indigeni interessati e cooperando con loro, adotteranno le giuste misure, incluse quelle legislative, per raggiungere gli scopi di questa Dichiarazione.

Articolo 39

I popoli indigeni hanno diritto all'accesso all'assistenza tecnica e finanziaria dagli Stati membri, e attraverso la cooperazione internazionale, per poter godere dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.

Articolo 40

I popoli indigeni hanno diritto ad intervenire a livello decisionale, attraverso procedure accettabili ed eque, per la risoluzione di conflitti e dispute con gli Stati membri, ed hanno diritto a rimedi effettivi per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Tali decisioni dovranno tenere nel debito conto gli usi, le tradizioni, le regole ed i sistemi legali delle popolazioni indigene interessate ed i diritti internazionali dell'uomo.

Articolo 41

Gli organi e le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni intergovernative contribuiranno alla piena realizzazione delle clausole di questa Dichiarazione attraverso la mobilitazione, fra l'altro, della cooperazione finanziaria e dell'assistenza tecnica. Si dovranno stabilire modi e mezzi per assicurare la partecipazione dei popoli indigeni ai temi che li riguardano.

Articolo 42

Le Nazioni Unite, tutti i suoi organismi, incluso il Forum Permanente sulle questioni indigene, e le agenzie specializzate, incluse quelle a livello locale, e gli Stati membri, promuoveranno il rispetto e l'applicazione delle clausole di questa Dichiarazione, e ne verificheranno in seguito l'efficacia.

Articolo 43

I diritti qui riconosciuti costituiscono gli standard minimi per la sopravvivenza, la dignità ed il benessere dei popoli indigeni del mondo.

Articolo 44

Tutti i diritti e le libertà qui riconosciute sono garantite in maniera eguale agli individui indigeni maschi e femmine.

Articolo 45

Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato per diminuire o estinguere i diritti esistenti o futuri che i popoli indigeni possano avere o acquisire.

Articolo 46

1. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato, da qualsiasi Stato membro, popolo, gruppo o persona, come diritto ad intraprendere qualsiasi attività o a compiere qualsiasi atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite, o essere inteso come autorizzazione, o incoraggiamento, di azioni che smembrerebbero o altererebbero, parzialmente o completamente, l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani ed indipendenti.

2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione dovranno essere rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L'esercizio dei diritti enunciati in questa Dichiarazione è soggetto solo a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge in conformità con gli obblighi derivanti dai diritti internazionali dell'uomo. Tali limitazioni dovranno essere non discriminatorie e strettamente necessarie, e all'unico scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto per i diritti e le libertà degli altri e per soddisfare le richieste giuste ed imprescindibili di una società democratica.

3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione saranno interpretate secondo i principi della giustizia, della democrazia, del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza, della non discriminazione, del buon governo e della buona fede.

Traduzione di Ettore Cardoni, Italia